# REGOLAMENTO (CEE) N. 566/75 DELLA COMMISSIONE

**del 5 marzo 1975**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1143/74 per quanto riguarda l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, che proroga e modifica il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1253/73 relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus Sherry », originario e in provenienza da Cipro, ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3298/74 (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/74 (4), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 è stato prorogato fino al 31 dicembre 1975 con regolamento (CEE) n. 3298/74 ; che è pertanto necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1143/74 della Commissione, del 7 maggio 1974, che fissa le modalità d'applicazione e l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2178/74 (6) ;

considerando che, se si applica il criterio stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3576/73, secondo il quale l'importo dell'aiuto concesso ai prodotti comunitari deve essere calcolato in base alla differenza esistente fra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari sui mercati britannico e irlandese e i prezzi dei prodotti vinicoli esportati con la menzione « Cyprus Sherry », detto importo deve essere fissato a 38 UC/hl per il prodotto con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°, e a 5 UC/hl per il prodotto con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22° per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1143/74 è sostituito dal seguente :

« L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3576/73 è fissato, per i prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione sono state espletate nel periodo

— dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 : a 24 UC/hl

— dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 :

  — a 38 UC/hl per il prodotto con gradazione effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° ;

  — a 5 UC/hl per il prodotto con gradazione effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°. »

*Articolo 2*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1143/74, il testo del paragrafo 2 è soppresso.

Il paragrafo 3 dello stesso articolo diventa paragrafo 2.

*Articolo 3*

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1143/74, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

(1) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 33.
(2) GU n. L 353 del 30. 12. 1974, pag. 68.
(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 338 del 17. 12. 1974, pag. 1.
(5) GU n. L 126 dell'8. 5. 1974, pag. 12.
(6) GU n. L 230 del 21. 8. 1974, pag. 11.

« 2. Se il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 non è prorogato oltre il 31 dicembre 1975, il livello dell'aiuto da prendere in considerazione per determinare l'importo di cui al paragrafo 1 è quello valido al 31 dicembre 1975 ».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*